



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 DEL 29 aprile 2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventinove** del mese di **aprile**, ore **15.30**,
nella sala delle adunanze del Palazzo di Città.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vice Prefetto **dott.ssa Elvira NUZZOLO**, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 21.10.2013, con la partecipazione del Segretario Generale **avv. Monica Cinque**, assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adotta il provvedimento di cui in oggetto.

AREA AMMINISTRATIVA
PROPOSTA del 06/03/2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, con deliberazione consiliare n. 182 del 29/10/1977, è stato approvato il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

RILEVATO che, con D.P.R. n. 285 del 10/09/1990, è stato approvato il nuovo Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria;

CHE, in materia, nel tempo sono state emanate diverse disposizioni, tra le quali le seguenti normative:

- L. 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
- L.R. 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)
- L.R. 25 luglio 2013, n. 7 (Modifiche alla L.R. 24 novembre 2001, n. 12)

RAVVISATA pertanto la necessità di adeguare il citato Regolamento comunale di Polizia Mortuaria a detta normativa;

VISTA la comunicazione della Giunta Regionale della Campania -*Direzione generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*- prot. n. 148678 del 03/03/2014 in merito agli adempimenti previsti dalla L.R. 07/2013 art. 9;

VISTO il nuovo schema di Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, predisposto in proposito dal competente ufficio, composto da n. 94 articoli, allegato al presente atto;

VISTI:

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
- L. 30 marzo 2001, n. 130;
- L.R. 24 novembre 2001, n. 12
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- L.R. 24 novembre 2001, n. 12
- L. 30 marzo 2001, n. 130;
- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254;
- L.R. 09 ottobre 2006, n. 20;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito riportato;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Di **approvare** il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, composto da n. 94 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che sostituisce il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 29/10/1977 citato in premessa;

2. Di **notificare** copia della presente al Responsabile dei Servizi Demografici demandando allo stesso ogni atto successivo e consequenziale tra cui la trasmissione del Regolamento in oggetto alla Giunta Regionale della Campania -*Direzione generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*- per l'esame da parte della Consulta Regionale Cimiteriale istituita ai sensi dell'art3 L.R. n. 7/2013;
3. Di **dichiarare** la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente dell'Area Amministrativa, a norma dell'art. 147 bis, comma 1, Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
f.to avv. Monica Cinque

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata corredata del parere tecnico favorevole, reso dal Dirigente Area Amministrativa ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Ritenuto potersi approvare il sopra citato Regolamento, composto di 94 articoli;

DELIBERA

1. Di **approvare** in ogni sua parte la proposta sopra riportata concernente l'oggetto che in questa sede si intende integralmente riportata;
2. Di **approvare** il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria qui allegato quale parte integrante e sostanziale.

Inoltre, successivamente, stante l'urgenza

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n° 267/2000 per le motivazioni indicate nella proposta dell'atto deliberativo.-----

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Vice Prefetto Dott.ssa Elvira Nuzzolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Monica Cinque

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, li

Il Funzionario Responsabile



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal
_____ e vi rimarrà fino a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Il Funzionario Responsabile



Ariano Irpino, li

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- decorrenza dei termini, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Ariano Irpino, li

Il Funzionario Responsabile



COMUNE DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

*Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale,
n. 08 del 29/04/2014*

*Integrato con le osservazioni emanate dalla Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali nella
seduta del _____*

INDICE

CAPO I - PREMESSA

- Art.1 Competenze
- Art. 2 Responsabilità

CAPO II - CIMITERO

- Art. 3 Giorni di sepoltura ed orari di apertura al pubblico
- Art. 4 Disciplina dell'ingresso e divieti
- Art. 5 Ulteriori divieti
- Art. 6 Riti religiosi
- Art. 7 Ammissione nel cimitero. Cappelle Gentilizie fuori del Cimitero
- Art. 8 Costruzione e ampliamento del Cimitero
- Art. 9 Zona di riposo
- Art. 10 Soppressione del Cimitero
- Art. 11 Planimetrie presso l'A.S.L. e presso il Responsabile del Cimitero
- Art. 12 Custodia
- Art. 13 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 14 Responsabile del Cimitero. Personale del Cimitero
- Art. 15 Operai addetti alle operazioni cimiteriali

CAPO III - STRUTTURE DEL CIMITERO

- Art. 16 Deposito di osservazione e obitorio
- Art. 17 Camera Mortuaria
- Art. 18 Servizio Sanitario di Necroscopia
- Art. 19 Ossario Comune

CAPO IV - REPARTI DEL CIMITERO

- Art. 20 Divisione del Cimitero in aree e riquadri

CAPO V - TIPI DI SEPOLTURA

- Art. 21 Sepolture per inumazione comuni e private
- Art. 22 Numerazione delle fosse in campo comune
- Art. 23 Sepolture per tumulazione
- Art. 24 Loculi assegnati in concessione dal Comune
- Art. 25 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali
- Art. 26 Sepolture private
- Art. 27 Manutenzione ordinaria e straordinaria

CAPO VI - EPIGRAFE

- Art. 27 bis Epigrafi
- Art. 28 Cippo, croce ed altri segni funerari su sepolture per inumazione

CAPO VII - GESTIONE

- Art. 29 Servizi
- Art. 30 Esumazione ordinaria
- Art.31 Esumazione nati morti
- Art. 32 Avvisi di scadenza ordinaria
- Art. 33 Esumazione straordinaria
- Art. 34 Estumulazioni
- Art. 35 Operazioni vietate Denuncia
- Art.36 Oneri per inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione (estumulazione straordinaria)
- Art. 37 Raccolta delle ossa. Incenerimento materiali
- Art. 38 Salme aventi oggetti da recuperare
- Art. 39 Disponibilità dei materiali
- Art. 40 Autopsie

CAPO VIII - CONCESSIONI

- Art. 41 Durata Decadenza
- Art. 42 Sistemazione delle salme a seguito della decadenza
- Art. 43 Rinuncia di sepoltura. Rimborsi
- Art. 44 Modalità di concessione delle aree per la realizzazione di sepolture private
- Art. 45 Durata della concessione delle aree. Rinnovo
- Art. 46 Decadenza

CAPO IX - EDILIZIA CIMITERIALE

- Art. 47 Caratteristiche progettuali ed esecutive delle sepolture private, dei monumenti funerari e delle altre opere; inizio dei lavori e loro ultimazione; benessere finale e svincolo delle cauzioni
- Art. 48 Progetto. Costruzione delle opere. Termini. Limiti d'impiego dell'area
- Art. 49 Doveri in ordine alla manutenzione
- Art. 50 Nulla osta alla tumulazione. Aventi diritto
- Art. 51 Ammissione in sepolture di famiglia e per collettività
- Art. 52 Divieto di cessione dei diritti d'uso
- Art. 53 Recupero a favore del Comune di aree assegnate
- Art. 54 Decadenza. Estinzione
- Art. 55 Provvedimenti a seguito della decadenza e della revoca

- Art. 56 Divisione e rinuncia
- Art. 57 Fascicoli per le sepolture di Famiglia

CAPO X - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PRIVATI

- Art. 58 Permesso di esecuzione di opere a privati imprenditori
- Art. 59 Limiti di attività . Personale delle Imprese
- Art. 60 Permesso di manutenzione ordinaria
- Art.61 Responsabilità dei concessionari e dell'Impresa. Deposito cauzionale
- Art. 62 Recinzione aree. Materiali di scavo
- Art. 63 Circolazione dei veicoli delle Imprese
- Art. 64 Introduzione e depositi di materiale
- Art. 65 Orario di lavoro
- Art. 66 Sospensione dei lavori
- Art. 67 Sospensione

CAPO XI - DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE

- Art. 68 Diritto
- Art. 69 Autorizzazione al trasporto

CAPO XII - FERETRI

- Art. 70 Feretro individuale deposizione
- Art. 71 Feretro per inumazione, feretro per tumulazione e relativo trasporto
- Art. 72 Piastrina di riconoscimento

CAPO XIII - TIPOLOGIE DI FUNERALI

- Art. 73 Classificazione dei funerali
- Art.74 Trasporti Funebri istituzionali
- Art. 75 Trasporto di resti mortali
- Art. 76 Trasporto di cassette di resti ossei o urne cinerarie

CAPO XIV - CREMAZIONI

- Art. 77 Classificazione
- Art. 78 Costruzione ed esercizio del crematorio
- Art. 79 Cremazione stranieri
- Art. 80 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
Modalità delle cremazione e pagamento dei relativi oneri
- Art. 81 Urna cineraria
- Art. 82 Verbale di consegna. Registro

CAPO XV - IMPRESA FUNEBRE

- Art. 83 Attività funebre
- Art. 84 Disciplina delle attività di trasporto funebre
- Art. 85 Annunci Mortuari
- Art. 86 Deposito di Osservazione
- Art. 87 Abilitazione all'esercizio dell'attività funebre
- Art. 88 Impresa Funebre
- Art. 89 Filiale dell'Impresa Funebre
- Art. 90 Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione permanente all'esercizio dell'attività funebre
- Art. 91 Controlli comunali sui trasporti funebri
- Art. 92 Controlli igienico-sanitari
- Art. 93 Sanzioni

CAPO XVI - TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

CAPO XVII - SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

CAPO XVIII - MODULISTICA

APPENDICE - Normativa di riferimento

CAPO I - PREMESSE

Articolo 1

Competenze

1. Il presente Regolamento regola la materia cimiteriale e funeraria; pertanto, s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento e negli altri atti ad esso connessi, fatti salvi gli atti esplicitamente richiamati nel presente Regolamento e relativi allegati.
2. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio on-line, dopo intervenuta l'approvazione nei termini di legge.
3. Il Sindaco ha poteri di adozione di ordinanze contingibili e urgenti, allo scopo di assicurare la gestione e l'esecuzione dei servizi nel rispetto della normativa generale e di quella del presente Regolamento; nomina il Dirigente competente del servizio cimitero, il Responsabile Sanitario del cimitero (su designazione dell'A.S.L.), il Responsabile del cimitero;
4. Il Dirigente competente del Cimitero, nominato dal Sindaco, sovrintende all'organizzazione e alla gestione dei servizi e ne controlla l'esecuzione.
5. Il Responsabile Sanitario del cimitero, designato dalla A.S.L., sovrintende alla organizzazione ed esecuzione dei servizi sotto il profilo igienico sanitario.
6. Il Responsabile del Cimitero, nominato dal Sindaco, è preposto alla esecuzione dei servizi cimiteriali e risponde personalmente (ma senza escludere le responsabilità del concessionario) della corretta esecuzione di essi.

Articolo 2

Responsabilità

1. Le competenze dispositive, ordinatorie, di controllo e di esecuzione fissate nel precedente art. 1 valgono anche con riferimento alla sicurezza contro situazioni di pericolo a persone ed a cose nell'interno del cimitero, quale che ne sia la fonte.

CAPO II - CIMITERO

Articolo 3

Giorni di sepoltura ed orari di apertura al pubblico

1. Il servizio di sepoltura è garantito in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con il cimitero esistente sul proprio territorio e con personale in possesso dei requisiti formativi introdotti dalla Legge regionale n.12/2001 e ss.mm.ii. La sede cimiteriale è ricompresa nel termine "Cimitero" o "cimitero" adoperato nel presente Regolamento.
2. L'orario di apertura del Cimitero al pubblico è fissato dal Comune con apposita ordinanza.

3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a trenta minuti prima della scadenza dell'orario. Il segnale di chiusura è dato, a mezzo di campana o adeguato segnale acustico, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 4

Disciplina dell'ingresso e divieti

1. Nel Cimitero l'ingresso è consentito solo a piedi; i minori degli anni 14 hanno diritto di avere un accompagnatore che, in mancanza di accompagnatore proprio, viene loro dato dal Responsabile del Cimitero.

2. È vietato l'ingresso:

- a. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la sacralità del luogo;
- b. a chiunque quando, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, il Sindaco ravvisi l'opportunità del divieto generale;
- c. a coloro che intendono effettuare all'interno attività di questua;
- d. a coloro che intendono entrare con cani o altri animali.

Per motivi di salute o per difficoltà di deambulazione, il Responsabile del Cimitero può consentire l'ingresso in autovettura, prescrivendo il percorso e il tempo di permanenza.

Articolo 5

Ulteriori divieti

1. Nel Cimitero è vietato ogni comportamento o atto incompatibile con la sacralità del luogo, come ad esempio fumare, fare chiasso, bestemmiare, cantare, parlare ad alta voce o produrre suoni o rumori.

2. È, altresì, vietato:

- a. introdurre biciclette, motocicli ed altro, anche se condotti a mano;
- b. introdurre simboli o oggetti irriverenti;
- c. rimuovere oggetti e fiori altrui, piante, vasi, ornamentazioni, lapidi, scale;
- d. gettare fiori appassiti o rifiuti di vario genere fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e. introdurre o portare fuori dell'area materiali od oggetti senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile del Cimitero;
- f. danneggiare il patrimonio esistente, aiuole, alberi;
- g. scrivere sulle lapidi; scrivere sui muri;
- h. disturbare i visitatori, svolgere azioni di volantinaggio, distribuire indirizzi, richiedere offerte;

i. fotografare, filmare senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Cimitero; j. Effettuare iscrizioni su lapidi ed altro;

k. Assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme di estranei;

l. effettuare qualsiasi attività commerciale.

3. I divieti su detti riguardano il Cimitero e le zone adiacenti fino alla distanza di 100 metri.

Articolo 6

Riti religiosi

All'interno del Cimitero è permessa la celebrazione dei defunti con riti della Chiesa cattolica e con riti della confessione religiosa di appartenenza del defunto.

Articolo 7

Ammissione nel cimitero – Cappelle Gentilizie fuori del Cimitero –

Tumulazioni privilegiate

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme o i resti mortali delle persone decedute nel territorio del Comune; che nel Comune sono nate o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Sono parimenti ricevute le salme o i resti mortali delle persone concessionarie di sepolture private, individuali o di famiglia o di associazioni.

3. Nel caso di salme o resti mortali provenienti da altri Comuni o da cimiteri di altri Comuni, il Responsabile del Cimitero, all'atto del ricevimento, dovrà compilare apposito verbale.

4. Anche i su esposti seppellimenti dovranno essere registrati dal Responsabile del Cimitero.

5. Può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerienze, in Chiese, Istituti, Monumenti esclusivamente con le modalità previste dal D.P.R. 285/90.

Articolo 8

Costruzione e ampliamento del Cimitero

Il Comune, in caso di necessità, deve programmare l'estensione dell'area cimiteriale o la creazione di un nuovo cimitero.

Articolo 9

Zona di rispetto

Eventuali ampliamenti del Cimitero esistente dovranno rispettare la distanza minima dal centro abitato di m 100.

Articolo 10

Soppressione del Cimitero

1. Il Cimitero può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.
2. Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. e il Dirigente competente del Cimitero.
3. Le concessioni di sepolture private, nel Cimitero soppresso, si estinguono.
4. Il Cimitero soppresso, decorsi quindici anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri , raccogliendo le ossa e, quindi, può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Articolo 11

Planimetrie presso l'A.S.L. e presso il Responsabile del Cimitero

L'A.S.L. e il Responsabile del Cimitero devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero del Comune, comprensiva delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni cinque anni, nonché ogni qual volta siano creati, soppressi, modificati o ampliati i Cimiteri.

Articolo 12

Custodia

Ad ogni ingresso del Cimitero, ed in particolare nelle ore di visita, sono addetti uno o più custodi per la vigilanza dei visitatori, per la vigilanza del personale autorizzato ad eseguire lavori, per il controllo dei veicoli e dei materiali e delle relative autorizzazioni.

Articolo 13

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero sono tenuti, a cura del Responsabile del cimitero, in buona evidenza e per la facile visibilità da parte del pubblico, i seguenti atti:
 - a. gli orari di apertura e chiusura del cimitero;
 - b. il presente Regolamento;
 - c. le ordinanze sindacali;
 - d. l'elenco dei campi in scadenza nell'anno;
 - e. l'elenco delle tombe in stato di abbandono;
 - f. i provvedimenti di decadenza, revoca, estinzione, diffida, assegnazione;
 - g. le tariffe riferite ai servizi necroforici, alle lampade votive, alle concessioni di loculi ed altri manufatti;
2. Presso il cimitero sono, altresì, tenuti, a cura del Responsabile del Cimitero, i registri delle salme (contenenti le generalità, l'ubicazione ed i movimenti di ogni salma), nonché gli atti concernenti le generalità dei deceduti i cui scheletri o parti di essi o organi vengano eventualmente prelevati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca presso sale anatomiche o musei anatomici.

Articolo 14

Responsabile del Cimitero – Personale del cimitero compiti

1. Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un Responsabile del Cimitero, il quale nell'esercizio delle sue funzioni è parificato al pubblico ufficiale.
2. Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P. M. nazionale e nel presente Regolamento; egli ha l'obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza, nel caso di mancato rispetto.
3. Il Responsabile del Cimitero, tiene i registri relativi alle salme in entrata ed in uscita e a tutti i movimenti di queste internamente al cimitero, attua la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre e di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle sepolture private e loro manutenzione, sulle costruzioni di opere e servizi, sulla circolazione all'interno del cimitero, e sulla polizia interna al cimitero.
4. Il Responsabile del cimitero non risponde per atti commessi da persone estranee all'esecuzione dei servizi o per l'uso irregolare di mezzi e strumenti che sono a disposizione del pubblico.

Articolo 15

Operai addetti alle operazioni cimiteriali

1. Gli operai addetti alle operazioni cimiteriali assolvono a tutti i servizi materiali all'interno del Cimitero, come ad esempio lo scavo delle fosse per inumazioni, la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture, la deposizione di salme nei rispettivi loculi per la tumulazione, le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, i trasferimenti interni di salme, il trasporto della salma dalla vettura funebre al deposito o sala mortuaria o al luogo di sepoltura o tumulazione, la raccolta del materiale derivante dalle esumazioni o tumulazioni ordinarie o straordinarie e il suo deposito presso un'area apposita all'interno del cimitero, la pulizia dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e la loro raccolta e sistemazione nei contenitori e nei loculi o tombe o ossario comune, la raccolta immediata e il seppellimento senza indugio delle ossa che possano casualmente apparire in superficie, l'assistenza agli incaricati delle autopsie che vengano eseguite nel Cimitero, le disinfezioni, la custodia degli attrezzi posti a servizio del Cimitero. Provvedono inoltre alle operazioni di spazzamento e raccolta dei rifiuti, internamente al cimitero, nonché alle operazioni di giardinaggio.
2. Gli operai assolvono i sopra citati servizi mantenendo un comportamento dignitoso e di rispetto sia verso i defunti che verso i familiari.
3. Dopo qualsiasi servizio effettuato devono ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovere l'eventuale terreno o il materiale latero-cementizio di risulta, rimuovere e riporre le lapidi sulle tombe o nelle cappelle.

4. Gli operai indossano durante il servizio appropriata divisa.
5. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al Cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge. A tal fine, il personale presta il prescritto giuramento.
6. I servizi cimiteriali sono affidati a personale del Comune o a personale di ditta privata, in possesso dei requisiti introdotti dalla Legge regionale n.12/2001 e ss.mm. e ii.

CAPO III - STRUTTURE DEL CIMITERO

Articolo 16

Deposito di osservazione e obitorio

1. Il cimitero ha un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b. deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri in genere o di portatori di radioattività.
2. L'ammissione in obitorio è disposta dall'Autorità giudiziaria oppure dal Sindaco su proposta del Responsabile Sanitario del cimitero.
3. Il Responsabile Sanitario sorveglierà che le sale di osservazione e l'obitorio siano in stato di efficienza e di funzionalità sotto l'aspetto igienico-sanitario e, occorrendo, richiederà eventuali modifiche o adattamenti.
4. Il Comune deve provvedere a dotare l'obitorio di celle frigorifere in numero sufficiente e può contrarre convenzione con l'A.S.L. per utilizzare celle frigorifere ospedaliere.
5. Il Comune deve provvedere a dotare il Cimitero di sale adibite a deposito di osservazione.
6. Sono previsti depositi di osservazione di imprese private;

Articolo 17

Camera Mortuaria

Il Cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate o estumulate per esigenze varie, purché il feretro sia in buone condizioni.

Articolo 18

Servizio Sanitario di Necroscopia

Il Comune si impegna a istituire, in concorso con l'A.S.L., un servizio di guardia necroscopico

e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24, compresi i festivi, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. n. 12/2001. Il servizio sarà fornito di elettrocardiografo, in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. n. 285/1990. In attesa della istituzione del Servizio, l'osservazione viene effettuata nei luoghi e con le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 19

Ossario Comune

1. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da tombe abbandonate o cimiteri soppressi.
2. L'ossario è costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO IV - REPARTI DEL CIMITERO

Articolo 20

Divisione del Cimitero in aree e riquadri. Reparto per bambini inferiori agli anni 10

1. Il Cimitero è diviso in aree per sepolture così dette comuni, con il sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture così dette private, siano esse con il sistema della inumazione o con quello della tumulazione.
2. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Tali aree sono destinate a inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine e l'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto disposto dal Reg. P.M. nazionale n. 285/1990. In tali campi vengono inumate le salme di persone dai dieci anni di età in poi.
3. Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.
4. Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di nati morti, di resti anatomici, di feti e di prodotti abortivi e del concepimento.
5. Le fosse destinate alle sepolture comuni devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
6. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, seguendo un ordine di continuità e fino al totale completamento di ciascuna fila e di ciascun riquadro.
7. Il Cimitero ha anche aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari.

CAPO V - TIPI DI SEPOLTURE

Articolo 21

Sepulture per inumazione comuni e private

1. Le sepulture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. sono comuni le sepulture per inumazione della durata legale di dieci anni dal giorno del seppellimento. Esse sono assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepultura privata. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0.50 metri. Ed a profondità di 2 metri dal piano. Le fosse devono avere le seguenti misure:
 - per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo m 2.20; larghezza m 0.80;
 - per minori di anni 10: lunghezza al fondo m 1.50; larghezza m 0.50.La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
 - b. sono private le sepulture per inumazione di durata superiore a dieci anni. Per esse si rinvia ai successivi articoli.
2. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse o murate che siano, in campo comune o in sepulture private non potranno essere riaperte se non al termine del periodo di inumazione (10 anni) o alla scadenza della concessione (99 anni); potranno essere riaperte anticipatamente solo per ordine dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco.

Articolo 22

Numerazione delle fosse in campo comune

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta con un numero e con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

Articolo 23

Sepulture per tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepulture in loculi. Esse possono avere collocazione in opere murarie costruite dal Comune o in opere murarie a posti multipli costruite dai concessionari (famiglie o associazioni).
2. I loculi devono avere le seguenti dimensioni interne: lunghezza 2.10 metri, altezza 0.60 metri, profondità 0.80 metri
3. I loculi debbono avere le pareti dello spessore di 0.10 metri.

Articolo 24

Loculi assegnati in concessione dal Comune

1. La tumulazione può avvenire in loculi assegnati dal Comune per la durata di ventinove

anni (tumulazione comune in loculi per decessi giornalieri), oppure in loculi assegnati dal Comune per la durata di novantanove anni (tumulazione in loculi in concessione).

2. Il loculo per tumulazione comune per decessi giornalieri non può essere assegnato prima del decesso, ma solo dopo il decesso, su richiesta, da presentare entro 24 ore dal decesso, dei familiari o di altra persona abilitata; la richiesta deve indicare la persona da tumulare, la data del decesso e la data del funerale. L'assegnazione decorre dal giorno della tumulazione e la sua durata non può essere prorogata oltre i ventinove anni.

3. I loculi in concessione per la durata di novantanove anni possono essere assegnati sia prima sia dopo il decesso, su richiesta dei familiari o di altra persona abilitata che specifichi il nome della persona da tumulare (ancorché non deceduta). Il nome della persona da tumulare non è vincolante e può essere cambiato. L'assegnazione decorre dal giorno della stipulazione dell'atto di concessione; la durata non può essere prorogata.

4. Sui loculi sia essi giornalieri o in concessione devono trovarsi e sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.

5. Ha diritto all'assegnazione dei loculi, secondo la disponibilità, chiunque ne faccia richiesta per persone decedute nel territorio comunale o per persone nate o residenti nel territorio comunale, purché esse non siano concessionarie di altro tipo di sepoltura privata. L'assegnazione sarà eseguita per ordine progressivo di numero delle sepolture o loculi disponibili.

Articolo 25

Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

1. Salme o resti mortali che, dopo l'esumazione o l'estumulazione si intende tumulare in sepolcro di famiglia o di associazione non ancora ultimato o in opere del Comune non ancora disponibili, possono ottenere una proroga del termine di esumazione o estumulazione non superiore a sei mesi, purché prima dell'esumazione o della estumulazione sia presentata domanda da parte di familiare, con allegata documentazione che il sepolcro familiare o l'opera del Comune siano ultimabili nel pari termine di sei mesi e purché restino disponibili loculi per i decessi giornalieri in numero non inferiore a ottanta.

2. Le salme o resti mortali che debbono essere estumulati temporaneamente per la riparazione urgente di parti strutturali dei loculi o delle opere murarie che li contengono, possono essere sistemati per la durata massima di sei mesi in opere disponibili del Comune o in loculi destinati ai decessi giornalieri, purché sia presentata domanda da parte del familiare, con allegata documentazione che la riparazione è stata autorizzata e che essa è effettuabile e sarà effettuata nel termine di sei mesi, e purché restino disponibili loculi per i decessi giornalieri in numero non inferiore a ottanta.

3. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della tariffa stabilita per la traslazione.

4. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.

5. Qualora non siano disponibili loculi provvisori comunali, si può autorizzare la tumulazione provvisoria in sepolture di famiglia, previo versamento previsto per la traslazione.

Articolo 26

Sepolture Private

1. Le sepolture private consistono in tombe individuali, tombe a posti multipli con solo ipogeo, edicole e cappelle. Esse sono costruite su aree concesse per la durata di novantanove anni decorrenti dalla stipula dell'atto di concessione; la durata può essere prorogata, purché la domanda di proroga sia presentata entro i sei mesi antecedenti alla scadenza.
2. Il diritto d'uso della sepoltura privata spetta al concessionario ed ai propri familiari *iure sanguinis*, salvo diversa disposizione inclusa nel contratto di concessione.
3. Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.
4. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano le disposizioni generali di sepoltura e le disposizioni generali di esumazione ed estumulazione.
5. Per la durata della concessione e per la realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

Articolo 27

Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Per la durata della concessione, i concessionari devono curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi, delle lapidi e degli inerenti manufatti, sicché essi rispondano alle esigenze di solidità e di decoro per tutto il tempo della concessione.
2. Gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento per quanto concerne le autorizzazioni, le imprese, i tempi e le modalità esecutive.

CAPO VI - EPIGRAFE

Articolo 27 bis

Epigrafi

1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta al Concessionario del manufatto, dal coniuge o in mancanza dalla maggioranza degli eredi diretti, in caso di pari grado; così pure la facoltà di chiedere eventuali modifiche.
2. L'autorizzazione per il collocamento di addobbi stabili sulle lapidi sia esse di loculi comunali o loculi in sepolture private, va richiesta al Responsabile del Cimitero.
3. L'epigrafe deve contenere le generalità del defunto e può contenere rituali espressioni brevi.

4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri.

5. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette non possono essere iscritti che il nome, il cognome, le date di nascita e di morte e rituali espressioni brevi.

6. Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi, il proprio e quello del marito.

7. Si può autorizzare: a. il collocamento di fotografia; b. il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, purché non superino le altezze stabilite e non invadano le tombe o i passaggi attigui; c. il collocamento di fiori, purché per profumazione, per quantità e per tenuta non creino problemi di ordine sanitario.

Articolo 28

Cippo, croce ed altri segni funerari su sepolture per inumazione

1. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo o da una croce. Sulla croce o cippo potrà essere applicata una targhetta con un numero e con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

A richiesta di chi ne ha facoltà, secondo quanto previsto dal presente regolamento, possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese dei richiedenti, lapidi o croci, monumenti, lastre, cassonetti o altri segni funerari, purché non contrastino con il decoro e la natura del luogo, non coprano un'estensione maggiore dei due terzi della fossa e che abbiano le seguenti dimensioni:

- altezza metri 1;
- larghezza metri 0,84;
- lunghezza metri 2,00.

La richiesta, completa di relazione tecnica illustrativa e della ricevuta del versamento previsto, deve essere presentata al Responsabile del Cimitero il quale ne autorizza l'esecuzione, sentito il Dirigente competente del Cimitero. Dopo l'esumazione, sia ordinaria che straordinaria, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni passano in proprietà del Comune.

CAPO VII - GESTIONE

Articolo 29

Servizi

Le operazioni nell'ambito del Cimitero (inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento di salme o di resti o di ceneri) sono riservate al personale addetto al cimitero ed avvengono sotto la sorveglianza del Responsabile del Cimitero; quest'ultimo cura personalmente la tenuta dei registri e degli atti relativi al Cimitero, comprese le autorizzazioni. È consentita la tenuta degli atti con sistemi informatici. Le operazioni cimiteriali vengono eseguite su

richiesta scritta del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta va fatta dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.

Articolo 30

Esumazione ordinaria

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- a. non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione, se in sepoltura comune, salvo riduzione del termine da parte dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania, in virtù del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112, con le modalità di cui alla delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23 maggio 2003;
- b. non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione e non dopo la durata della concessione, se in sepolture private a sistema di inumazione.

Le esumazioni sono effettuate secondo le disposizioni del Dirigente competente del Cimitero, sentito il Responsabile del Cimitero; esse non richiedono autorizzazione da parte dell'A.S.L.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in un campo appositamente destinato e, in mancanza, in un campo comune in attività.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.

Articolo 31

Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, etc. può essere ridotta a cinque anni dalla data del seppellimento esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 82 del D.P.R. 285/90 e dal presente Regolamento.

Articolo 32

Avvisi di scadenza ordinaria

1. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è pubblicata ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, all'ingresso del Cimitero mediante elenco dei campi, dei gruppi di loculi, delle salme la cui esumazione o estumulazione va in scadenza nell'anno successivo.
2. Nel caso in cui i familiari interessati non siano reperibili o non si siano presentati entro l'anno di scadenza, l'avviso di esumazione resterà affisso nell'albo all'ingresso del Cimitero per quindici giorni, dopodiché si procederà d'ufficio all'esumazione ed i resti, se non reclamati, saranno racchiusi, a carico del Comune, in apposito cassetto di zinco e depositati nell'ossario comune.

Articolo 33

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita prima del termine di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o dell'Autorità Amministrativa oppure per trasferimento ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nello stesso Cimitero oppure per trasferimento ad altra sepoltura di altro Cimitero o infine per cremazione.
2. La salma esumata per ordine dell'Autorità Giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.
3. L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza e con la sorveglianza del Responsabile Sanitario del cimitero e del Responsabile del Cimitero.
4. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'articolo 80.
5. Le esumazioni straordinarie sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali fissate dal Regolamento P.M. nazionale.

Articolo 34

Estumulazioni

1. Le salme in sepoltura privata per tumulazione o in loculi del Comune si possono estumulare in via ordinaria dopo venti anni dalla data di tumulazione. La disciplina è dettata dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'estumulazione o estumulazione straordinaria (prima dei venti anni) per trasporto in altra sede può essere autorizzata unicamente dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il responsabile sanitario dell'A.S.L. disporrà per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale ad esempio il rivestimento metallico. Le estumulazioni straordinarie si eseguono alla presenza del Responsabile A.S.L. e del Responsabile del Cimitero. Le estumulazioni straordinarie sono disciplinate dal D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.
3. Salvo che siano disposte dall'Autorità Giudiziaria o dall'Autorità Amministrativa, non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richieda la rimozione di altre salme.
4. Eventuali divieti di estumulazione nelle sepolture private per tutta la durata della concessione possono avere efficacia finché ci sia capienza per salme di aventi diritto.

Articolo 35

Operazioni vietate Denuncia

1. È vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali furono collocate nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il Responsabile del Cimitero è tenuto ad enunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

3. Il Responsabile del Cimitero è tenuto a richiamare al dovere chiunque nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo e, occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

4. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco.

Articolo 36

Oneri per inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione (estumulazione straordinaria)

Gli oneri per le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione, inclusi quelli per la sistemazioni provvisorie sono a carico del richiedente.

Articolo 37

Raccolta delle ossa. Incenerimento materiali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni da loculi individuali per salme ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di deposito in cellette o loculi per resti mortali posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In tutti i casi, le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepoltura privata devono essere depositate, previa comunicazione al Responsabile del Cimitero, nella stessa sepoltura.

3. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in appositi contenitori o buste e inviati allo smaltimento unitamente ai rifiuti cimiteriali ordinari.

4. In occasione delle esumazioni e delle estumulazioni non possono essere sottratti parti di salma, indumenti o oggetti, salvo le previsioni di cui al successivo articolo.

Articolo 38

Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari che ritengano che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso scritto al Responsabile del Cimitero prima dell'esumazione o estumulazione e debbono intervenire all'operazione di recupero.

2. Gli oggetti di valore e i ricordi personali che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati dai necrofori al Responsabile del Cimitero con nota di accompagnamento scritta; il Responsabile del Cimitero registra gli oggetti e i ricordi rinvenuti, allegando la

dichiarazione dei necrofori. Successivamente oggetti e ricordi sono dal Responsabile del Cimitero restituiti ai familiari che ne facciano richiesta; in mancanza, essi seguono i resti quando i resti stessi vengono conservati in ossario individuale privato; in mancanza, oggetti e ricordi vengono conservati dal Responsabile del Cimitero in apposito contenitore.

3. Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile disciplinarmente e penalmente, l'appropriazione di oggetti rinvenuti, anche se non reclamati, e la loro mancata consegna al Responsabile del Cimitero.

Articolo 39

Disponibilità dei materiali

1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero o di tombe abbandonate.

2. I materiali che non possono essere reimpiegati, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel Cimitero. L'importo ricavato è utilizzato come al comma precedente.

3. Può essere autorizzato a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tombe di parenti o affini fino al quarto grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Sono conservati, su disposizione ed a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

5. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, nonché i rifiuti cimiteriali, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n.254, e dal d.lgs. n.152/2006.

Articolo 40

Autopsie

In caso di autopsia o esame esterno dei cadaveri, il Responsabile del cimitero istituirà apposito fascicolo, da conservare agli atti del cimitero, a cui saranno allegati:

- copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
- copia della scheda ISTAT compilata dal medico incaricato dell'autopsia;
- copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
- copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.

CAPO VIII - CONCESSIONI

Articolo 41

Durata Decadenza

1. Le concessioni di sepoltura privata e quella dei loculi dati in concessione dal Comune hanno la durata indicata nei precedenti articoli;
2. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono;
3. Il provvedimento di cui al precedente comma 2 è adottato dal Sindaco, previa diffida agli eredi se reperibili.
4. La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 42

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all'estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata in campo comune per il periodo ulteriormente occorrente, previa perforazione del feretro metallico; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

Articolo 43

Rinuncia di sepoltura. Rimborsi

1. La rinuncia alla concessione di loculi dati in concessione dal Comune è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.
2. La rinuncia dà luogo al rimborso dei cinque decimi della somma di tariffa pagata.

Articolo 44

Modalità di concessione delle aree per la realizzazione di sepolture private

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità. Il richiedente deve essere residente o nato nel Comune. Può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote e, in proporzione, gli oneri di manutenzione, fermo rimanendo il vincolo di solidarietà tra le famiglie e delle persone che le compongono, oltre che la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in loro rappresentanza.
2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura privata.
3. La concessione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1350 del codice civile, va fatta per iscritto e deve intercorrere tra il Dirigente competente del Cimitero ed i rappresentanti della famiglia o delle famiglie muniti di valida delega scritta.

4. Prima della stipula del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare le relative spese come indicato su invito inviato dal concessionario.

5. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, a meno che si tratti di salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni, tale onoranza sia deliberata in Consiglio Comunale.

Articolo 45

Durata della concessione delle aree. Rinnovo

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività è della durata di novantanove anni, salvo rinnovo, a domanda di parte, entro i sei mesi precedenti la scadenza.

2. Il rinnovo e la relativa durata sono concessi tenendo in conto le esigenze generali del Cimitero, lo stato della sepoltura e l'uso che di essa è stato fatto dalla famiglia o collettività. Il rinnovo è subordinato al versamento della tariffa al momento vigente e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Articolo 46

Decadenza

1. Le concessioni possono essere revocate, purché siano trascorsi almeno cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento dell'area cimiteriale o alla costruzione di nuovo cimitero.

2. Il provvedimento di cui sopra è adottato con le forme previste dal presente regolamento.

CAPO IX - EDILIZIA CIMITERIALI

Articolo 47

Caratteristiche progettuali ed esecutive delle sepolture private, dei monumenti funerari e delle altre opere; inizio dei lavori e loro ultimazione; benessere finale e svincolo delle cauzioni

1. Chiunque intenda erigere nel Cimitero sepolture private (tombe individuali, tombe a posti multipli con solo ipogeo, edicole e cappelle) o monumenti funerari, oppure intenda collocare cippi, statue, tabelle o in genere eseguire opere decorative o di ornamento ad una tomba, oppure intenda apportare modificazioni ad opere funerarie già esistenti, deve inoltrare domanda al Comune, specificando l'area o l'opera sulla quale intende intervenire, allegando la concessione del suolo da parte del Comune, ove prevista, ed allegando un progetto a firma di tecnico qualificato.

2. I lavori di assoluta urgenza per eliminare un immediato pericolo e per tutelare la pubblica incolumità possono essere iniziati senza domanda preventiva, purché l'urgenza e l'idoneità dell'opera siano asseverate da relazione tecnica; di tali lavori l'interessato deve dare immediata comunicazione al Sindaco, al Dirigente competente del Cimitero e al Responsabile del Cimitero, ad essa allegando l'asseverazione tecnica.

3. Il progetto di opere funerarie va presentato in quattro esemplari, di cui due in bollo e deve contenere la firma del concessionario, la firma dell'autore del progetto, la relazione tecnica descrittiva della struttura portante e la specificazione dei materiali che verranno impiegati (specie, qualità, colori, provenienza, dimensioni). Il progetto deve essere redatto in forma chiara ed esauriente, con disegni geometrici in scala, quotati nelle dimensioni e negli spessori.

Il progetto deve comprendere:

- la planimetria d'insieme della località in cui dovrà effettuarsi la nuova opera, in scala 1:300;
- l'indicazione dell'opera a costruirsi, della posizione delle opere circostanti e dei viali lungo i quali esse sorgono, delle distanze dai confini delle aree già concesse e dalle costruzioni già realizzate, la larghezza dei viali longitudinali e trasversali più vicini, con le relative quote riferite ai capi saldi che saranno dati dal Dirigente competente del Cimitero;
- preventivo economico finanziario dell'opera;
- la pianta delle fondazioni e l'indicazione del tipo di sepoltura che si vuole realizzare (inumazione o tumulazione) e del numero delle fosse, dei loculi, delle nicchie ossari;
- l'allineamento alle opere già eseguite;
- i prospetti anteriore, posteriore e laterali;
- almeno due sezioni;
- dettagli dei principali elementi decorativi (pannelli, cancelli, invetriate e simili). È facoltativa la presentazione di vedute prospettiche e di fotografie illustrative.

I disegni dovranno essere redatti nelle seguenti proporzioni:

- un decimo del vero per i ceppi e le opere destinate a tombe individuali;
- un ventesimo del vero per edicole e tombe di famiglia;
- un quinto del vero per i dettagli dei principali elementi decorativi. I disegni di un progetto di tomba individuale devono raffigurare l'opera di prospetto e di pianta e vanno redatti nella proporzione di un decimo del vero. Il progetto deve portare la firma dell'autore e per la parte statica quella di un professionista iscritto nell'albo.

L'esecuzione del progetto deve essere fatta sotto la direzione e la responsabilità del progettista o di altro professionista iscritto all'albo.

8. Le opere di scultura devono essere rappresentate mediante un bozzetto, le parti architettoniche vanno rappresentate in dettaglio; bozzetto e dettaglio debbono rendere l'idea esatta e completa dell'opera ultimata.

9. L'approvazione del progetto compete al Dirigente competente del Cimitero, il quale provvede entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; l'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato.

10. La concessione deve contenere l'indicazione del periodo di tempo entro il quale i lavori devono essere ultimati e gli estremi del contratto di concessione del suolo.

11. Il titolare della licenza, prima di iniziare i lavori, deve provvedere:

- al versamento di un deposito cauzionale per eventuali danni che possono essere arrecati ad opere comunali o di terzi, pari ad un decimo dell'importo di cui al preventivo economico finanziario presentato;
- ad acquisire presso il Dirigente competente del Cimitero il verbale di allineamento e quote.

12. La concessione decade e viene revocata qualora i lavori non vengano ultimati nei termini accordati.

13. Il costruttore, prima di procedere all'inizio dei lavori autorizzati, deve provvedere al versamento di un deposito per occupazione temporanea del suolo pubblico strettamente occorrente per il deposito dei materiali e degli attrezzi, al versamento del canone dell'acqua occorrente per la costruzione. Il costruttore deve disporre gli allineamenti ed i capo-saldi altimetrici fissati dal Direttore del Cimitero nell'apposito verbale di distacco del suolo rilasciato al concessionario.

14. Il Comune ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, quando non vengano rispettate le norme regolamentari e l'esecuzione delle opere non sia conforme al progetto approvato.

15. Ultimata l'opera, il titolare della concessione edilizia ed il costruttore dell'opera devono darne comunicazione scritta al Dirigente competente e chiedere il benestare e lo svincolo dei depositi cauzionali, previo pagamento delle somme eventualmente dovute al Comune o a terzi per eventuali danni a loro prodotti.

Articolo 48

Progetto - Costruzione delle opere. Termini. Limiti d'impiego dell'area

1. La concessione di area per la costruzione di tombe individuali, tombe a posti multipli con solo ipogeo, edicole e cappelle, impegna alla presentazione del progetto entro sei mesi dal contratto, pena la decadenza; il progetto approvato dovrà essere ritirato dal concessionario entro trenta giorni dall'avviso di ritiro, pena la decadenza del permesso di costruire; i lavori debbono iniziare entro un anno dal ritiro del permesso di costruire, pena la decadenza del permesso stesso; i lavori debbono essere ultimati entro due anni dal loro inizio, pena la decadenza del permesso e le conseguenti sanzioni. Il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato una sola volta e per non più di sei mesi, previo pagamento di una sanzione pari al 25% del costo dell'area, rivalutata all'attualità. Scaduto l'ulteriore termine, in caso di aree parzialmente costruite, il Comune acquisisce le aree e le opere su di esse costruite, salvo la facoltà di chiedere il ripristino dei luoghi.

2. La costruzione di cappella da destinare a sepolcri familiari consiste in un manufatto, in parte interrata, contenente loculi ed ossari disposti su vari livelli. L'ambiente deve essere racchiuso da pareti e deve essere idoneo alla sosta delle persone.

3. I progetti delle cappelle da destinare a sepolcri familiari devono essere preventivamente sottoposti al parere del Responsabile Sanitario dell'A.S.L.

4. La costruzione delle opere, sia fuori terra che interrata, deve essere contenuta nei limiti spaziali del permesso di costruire. Le misure da rispettare sono le seguenti:

a. le tombe individuali o a posti multipli e le edicole con loculi sovrapposti devono sorgere ad una distanza di 0.40 metri dai confini del suolo assegnato, anche sul lato prospiciente il viale su cui prospettano, mentre per le cappelle a posti multipli con o senza ipogeo, tale distanza non deve essere inferiore a 0.65 metri, ad eccezione del lato prospiciente il viale che resta di 0.40 metri. Le strisce di terreno, lungo i tre lati delle costruzioni, larghe rispettivamente 0.40 metri e 0.65 metri, dovranno essere pavimentate a spese dei concessionari con lastre di travertino dello spessore non inferiore a 0.03 metri. Le lastre poggeranno su battuto di calcestruzzo cementizio, dello spessore non inferiore a 0.10 metri;

b. le altezze massime esterne sul livello medio del suolo debbono essere le seguenti:

- per le tombe individuali a posti multipli con solo ipogeo m 0.60;

c. 2.00; 2.60; 3.20; 3.80; 4.50; 5.00; 6.00

d. per edicole a due, tre, quattro, cinque posti.

e. per cappelle aventi un'area coperta da mq 10 a mq 14;

f. per cappelle aventi un'area coperta da mq 14.01 a mq 17;

g. per cappelle aventi un'area coperta da mq 17.01 a mq 30;

Nelle tombe a posti multipli con solo ipogeo e nelle cappelle ove sia possibile realizzare l'ipogeo, questo deve avere un'altezza tra pavimento e soffitto non superiore a m 2.30; d. nelle cappelle non si possono realizzare più di sei file di loculi sovrapposte e l'altezza interna tra il pavimento e l'estradosso dell'ultima fila dei loculi non deve superare m 4.50.

5. Gli aggetti dei cornicioni non possono essere superiori ad un ventesimo dell'altezza per le edicole e ad un quindicesimo dell'altezza per le cappelle.

6. I concessionari di suoli per tombe individuali o a posti multipli con solo ipogeo possono collocare, sulla testata o al centro della tomba, un cippo o un gruppo marmoreo la cui altezza complessiva non superi m 2.20; l'accesso all'ipogeo, invece, può essere ubicato soltanto sulla testata.

7. Sono escluse dai rivestimenti delle opere funerarie tutte le imitazioni di pietre naturali o di marmo. Le lastre di rivestimento delle opere funerarie non possono essere di spessore inferiore a 0.03 metri; le lastre debbono essere impiegate in modo che all'esterno l'opera appaia costruita in massello.

8. È assolutamente vietata l'occupazione di una maggiore area sia fuori terra che in sottosuolo, pena la revoca immediata della concessione;

9. Il numero dei loculi che si possono costruire, fuori terra e in sottosuolo, è fissato nell'atto di approvazione del progetto.

10. Deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas.

11. Le opere non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero.

12. Le opere realizzate vanno collaudate e, ancorché collaudate, non possono essere utilizzate se prima non sia stato rilasciato il Certificato di Usabilità dal Comune. Tale certificato va richiesto dal Concessionario dell'area allegando il nulla osta sanitario dell'A.S.L.

Articolo 49

Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario e le persone-famiglie-associazioni interessate sono tenuti in solido e per tutto il tempo della concessione, a tenere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenga indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme fino all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione stessa.
3. In caso di abbandono e di incuria interverrà la decadenza / revoca;

Articolo 50

Nulla osta alla tumulazione - Aventi diritto

1. Nella sepoltura privata possono essere tumulate soltanto le salme delle persone e della collettività e delle famiglie per le quali la concessione è stata richiesta ed accordata. La tumulazione di salma di persone diverse può avvenire previa istanza scritta del concessionario e degli aventi diritto e successiva autorizzazione del Dirigente competente.
2. Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
3. Si intendono far parte del gruppo familiare gli ascendenti ed i discendenti in linea retta ed i rispettivi coniugi.
4. Il concessionario d'origine, finché vivente, può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o a persone conviventi o a persone che abbiano acquisite particolari benemeritenze nei suoi confronti, purché ciò non sia contrario alla delega a lui conferita e alla concessione a lui accordata.
5. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Comune.

6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro e nell'ordine di premorienza.

Articolo 51

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone ovunque decedute ed anche se già altrove sepolte, purché risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri regolarmente iscritti; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita certificazione.
3. Il diritto di sepolcro non può essere rimosso dall'insorgenza di dubbi o dall'opposizione di altri aventi diritto.
4. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono di competenza del giudice ordinario e la rimozione del sepolcro può essere effettuata solo se ordinata dal giudice.
5. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra i titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.
6. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui ai precedenti articoli.

Articolo 52

Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, pena la revoca della concessione; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 53

Recupero a favore del Comune di aree assegnate

1. Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività, sulla quale non siano state eseguite opere e per la quale non siano sopraggiunti termini di decadenza, può retrocedere rinunciando all'area. Questa ritorna al Comune per nuove assegnazioni e il concessionario, su richiesta scritta opportunamente documentata con ricevute in fotocopia dei versamenti effettuati, ottiene il rimborso che sarà pari ai nove decimi, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione al netto delle spese contrattuali, postali e di segreteria.

2. In caso di aree parzialmente costruite, se il concessionario non intende o è impossibilitato a ultimare la costruzione intrapresa entro i termini concessi, il Comune acquisisce le aree e le opere su di esse costruite, salvo la facoltà di chiedere il ripristino dei luoghi.
3. In caso di cappelle o altri manufatti, familiari o collettivi, in stato di abbandono, il Comune contesta l'abbandono e all'esito delle giustificazioni del concessionario e dell'istruttoria del caso, adotta provvedimenti finali che possono comportare anche l'acquisizione delle aree e delle opere.
4. I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente rinunciare ai diritti della concessione. In tale caso il Comune acquisisce le aree e i pertinenti manufatti;
5. In caso di acquisizione delle aree e delle opere il Comune disporrà della capienza residua e di quella che progressivamente andrà recuperando per effetto delle estumulazioni.

Articolo 54

Decadenza - Revoca Estinzione

1. La concessione dei vari tipi di sepoltura di famiglia può essere soggetta a:
 - a. decadenza per inadempienza ai doveri per la realizzazione delle opere di costruzione;
 - b. decadenza per abbandono ed incuria;
 - c. decadenza per inadempienza ai doveri di manutenzione;
 - d. estinzione per soppressione del cimitero;
2. I provvedimenti di decadenza e di estinzione sono adottati dal Dirigente competente, previa contestazione/comunicazione agli interessati, se reperibili, o in difetto, con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 55

Provvedimenti a seguito della decadenza e della revoca

Pronunciate la decadenza e la revoca di cui all'articolo precedente, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti e dispone la demolizione o il restauro delle opere, ove lo stato delle cose lo consenta.

Articolo 56

Divisione e rinuncia

1. Più titolari di una tomba possono, con atto notarile o per scrittura privata autenticata da produrre all'ufficio, procedere alla divisione dei vari posti, all'assegnazione di quote, alla determinazione degli oneri di manutenzione.
2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione. Per la rinuncia è prescritta *ad substantiam* la forma scritta di cui al precedente comma.

Articolo 57

Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dal Responsabile del Cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni.

CAPO X - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI PRIVATI

Articolo 58

Permesso di esecuzione di opere a privati imprenditori

1. Per l'esecuzione di opere quali le nuove costruzioni, i restauri, le riparazioni, le manutenzioni, gli interessati possono valersi dell'o'era di privati imprenditori.
2. A tal fine, gli interessati debbono presentare al Responsabile del Cimitero domanda in carta semplice, controfirmata dal privato imprenditore designato per l'esecuzione dell'opera e corredata di certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A. o all'albo delle imprese artigiane per la specifica attività da svolgere, del codice fiscale e/o della partita IVA, del certificato di posizione e correntezza INPS ed INAIL, delle ricevute di pagamento degli importi dovuti.
3. Sui provvedimenti autorizzatori sarà specificato il divieto tassativo di sospendere i lavori e di utilizzare personale estraneo all'impresa designata, l'obbligo di sistemare il cantiere prima dei giorni festivi e delle ricorrenze funebri e quant'altro necessario a tutela del decoro e della tranquillità del Cimitero.
4. Nessun lavoro può avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione, del Responsabile del Cimitero e del versamento degli importi dovuti.

Articolo 59

Limiti di attività - Personale delle imprese

Le imprese sono responsabili dell'operato del personale addetto ai lavori e devono assicurare l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative nonché della normativa antinfortunistica.

Articolo 60

Permesso di manutenzione ordinaria

Per eventuali lavori di ordinaria manutenzione è necessaria l'autorizzazione del Comune; l'autorizzazione, con l'indicazione delle persone incaricate, viene comunicata d'ufficio dal Comune al Responsabile del Cimitero e questi provvederà a rilasciare il permesso di ingresso per l'esecuzione dei lavori autorizzati.

Articolo 61

Responsabilità dei concessionari e dell'Impresa - Deposito cauzionale

1. I concessionari e l'impresa sono responsabili in solido per i danni causati alle strutture ed infrastrutture del Cimitero e relativo ripristino, nonché per i danni causati a terzi.
2. Concessionari ed impresa, prima di intraprendere l'esecuzione dei lavori, debbono documentare l'avvenuto versamento del deposito cauzionale o l'avvenuta accensione di una polizza fideiussoria sostitutiva per l'intero importo del costo dell'opera, per le obbligazioni di ripristino e di risarcimento a favore del Comune e di terzi. Il rimborso del deposito e la liberazione della fideiussione sono fatti dopo il collaudo delle opere autorizzate.

Articolo 62

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. È vietato occupare lotti attigui.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate fuori dell'ambito cimiteriale o ad eventuale luogo indicato dal Dirigente competente, secondo l'orario e l'itinerario prescritti dal Responsabile del Cimitero, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Articolo 63

Circolazione dei veicoli delle Imprese

1. È fatto divieto assoluto di circolare nella parte antica del Cimitero con qualsiasi mezzo meccanico a motore; i mezzi meccanici a trazione a mano possono circolare, previa autorizzazione, soltanto se, a pieno carico, non superano due quintali di peso e se hanno ruote gommate.
2. All'interno delle parti del Cimitero diverse da quella antica è ammessa la circolazione dei mezzi meccanici gommati soltanto se necessaria per l'esecuzione di opere; i mezzi devono essere specificati nel provvedimento che autorizza l'opera e, in mancanza, con provvedimento successivo che viene rilasciato dal Responsabile del Cimitero.
3. Il Responsabile del Cimitero, acquisito il provvedimento che autorizza l'uso del mezzo meccanico gommato, sia esso a motore o a mano, fissa i percorsi e gli orari di circolazione. I mezzi circolanti devono assolutamente astenersi dal fare uso di sistemi di segnalazione acustica.

Articolo 64

Introduzione e deposito di materiale

1. La circolazione dei veicoli delle imprese è consentita per il solo deposito dei materiali; la sosta deve essere contenuta nei limiti temporali strettamente necessari.

2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere stato riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.; di norma ciò deve avvenire il giorno antecedente al festivo.

Articolo 65

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è fissato dal Responsabile del Cimitero d'intesa con il Dirigente competente del Cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute ed autorizzate dal Dirigente competente.
3. È, altresì, vietato lavorare nei giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio, nonché dal mercoledì antecedente al martedì successivo alla Pasqua.

Articolo 66

Sospensione dei lavori

1. Tre giorni prima della ricorrenza dei Defunti è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiale, allo smontaggio di armature o ponti, salvo diversa autorizzazione del Dirigente competente di intesa con il Responsabile del Cimitero.

Articolo 67

Sospensione

Nel caso di violazione delle norme che precedono, il Comune prima diffida l'Impresa esecutrice e, in caso di reiterazione della violazione, sospende l'Impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno del Cimitero per un periodo da 5 giorni a 6 mesi.

CAPO XI - DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 68

Diritto

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo essa sia stata espressa. In mancanza, valgono le disposizioni che vengono date dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo; in caso di concorrenza di più parenti dello

stesso grado, valgono le disposizioni che vengono espresse dalla maggioranza di essi all'Ufficiale dello Stato Civile.

2. L'ordine su esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per la dispersione delle ceneri, per l'esumazione, per l'estumulazione e per il trasferimento di salma.

Articolo 69

Autorizzazione al trasporto

1. Il seppellimento ed il trasporto del cadavere sono autorizzati dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte. Nel caso di trasporto di cadavere destinato in cimitero di altro Comune, l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata previo nulla osta della A.S.L. competente per territorio. L'autorizzazione è prevista anche per il seppellimento di nati morti, di membra o di parti di cadavere, di ossa umane. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento sono trasportati e seppelliti previo permesso della A.S.L. L'autorizzazione al trasporto è necessaria anche per il trasporto funebre di salma destinata al cimitero locale.

2. Le autorizzazioni al seppellimento unitamente all'autorizzazione al trasporto, devono essere rilasciate esclusivamente e direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente dell'impresa incaricata, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

CAPO XII - FERETRI

Articolo 70

Feretro individuale deposizione

1. Nessuna salma può essere tumolata se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui ai successivi articoli.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, oppure immediatamente, secondo le disposizioni impartite dal Medico Necroscopo, deve essere deposta nel feretro con gli indumenti di cui era vestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Articolo 71

Feretro per inumazione, feretro per tumulazione e relativo trasporto

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro e deve essere rapportata ai diversi tipi e relativa durata e precisamente:

- a. Per inumazione comune decennale, il feretro deve essere possibilmente di legno dolce stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore minimo di 0.02 metri; la confezione conforme alle disposizioni del D.P.R. n.285 del 1990;
- b. Per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta, è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a. con spessore minimo di 0.025 metri, mentre quella di zinco, interna o esterna, dovrà avere uno spessore di 0.660 mm ed essere ermeticamente chiusa mediante saldatura;
- c. per trasporto da Comune a Comune con trasferimenti brevi e comunque aventi percorso inferiore ai cento chilometri:
 - se destinata all'inumazione, viene usata una unica cassa avente le caratteristiche di cui alla lettera a. con spessore minimo di 0.025 metri, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva;
 - se destinata alla tumulazione, viene usata la duplice cassa, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b., purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva;

La sigillatura del feretro sia di metallo che di legno, contenente la salma, secondo la destinazione finale, deve essere effettuata alla presenza dell'incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio del trasporto funebre, dopo che siano trascorse non meno di 24 ore dal decesso. L'incaricato del trasporto deve redigere apposito verbale nel quale si assume specificamente la responsabilità dell'identità del cadavere e della corretta esecuzione della sigillatura e dal quale risultino i dati del defunto, quelli dell'impresa incaricata del trasporto ivi compresi i dati dell'auto funebre utilizzata, i dati anagrafici e gli estremi dell'attestazione di formazione professionale del Direttore Tecnico e degli Operatori funebri incaricati della movimentazione del feretro e del trasporto. Il verbale deve essere consegnato al Responsabile dei servizi cimiteriali che riceve la salma, unitamente all'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento.

Per i trasporti da Comune a Comune con trasferimenti aventi percorso superiore ai cento chilometri è prescritta la duplice cassa. Si ritiene superflua la cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas oppure qualora la cassa di legno sia racchiusa in quella metallica o in contenitore rigido da trasporto. Nel caso in cui la salma debba essere interrata o cremata a destinazione, può essere utilizzato, in sostituzione della cassa di metallo, un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Sanità, così come previsto dal D.P.R. n.285/1990.

2. Se una salma già sepolta viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, il Responsabile Sanitario dell'A.S.L. deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica. Ciò potrà avvenire ai sensi della circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

3. Se la salma proviene da altro Comune, il servizio di custodia del cimitero di arrivo dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata, dal personale interruttore del cimitero, prima dell'inumazione, anche temporaneamente asportando, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
4. È vietato, in caso di inumazione, l'impiego di materiale non biodegradabile, o comunque non autorizzato dal Ministero della Sanità.
5. Tutti i feretri, sia di legno che di metallo, devono portare il marchio, sulla parte esterna e ben visibile, con l'indicazione della ditta costruttrice e/o del fornitore.

Articolo 72

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta, la data di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

CAPO XIII

TIPOLOGIA DI FUNERALI

Articolo 73

Classificazione dei funerali

1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in:
 - a. funerali con prestazioni standardizzate;
 - b. funerali con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori richieste del cliente;
 - c. funerali con prestazioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti a. e b.
2. Per i funerali con prestazioni standardizzate, viene determinato dalla impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno della sede e dei locali in cui vengono effettuate le trattative.
3. I detti tipi di funerale vengono così identificati in relazione alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate:
 - 3.1 - funerale di tipo economico da inumazione, comprensivo di: cofano economico conforme alla legge, in legno comune con pareti lisce; auto funebre per trasporto salma; quattro operatori funebri addetti al trasporto per la composizione della salma, sigillatura del feretro e trasporto; diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche; giustificativi per diritti comunali e

sanitari.

3.2 - funerale di tipo economico da tumulazione, comprensivo di: cofano economico conforme alla legge, in legno comune con pareti lisce; auto funebre per trasporto salma; quattro operatori funebri addetti al trasporto per la composizione della salma, sigillatura del feretro e trasporto; cassa metallica di zinco regolamentare; prestazione di personale per la sigillatura del cofano metallico; diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche; giustificativi per diritti comunali e sanitari.

3.3 - funerale di tipo medio da tumulazione, comprensivo di: cofano medio conforme alla legge, quantomeno in legno forte con pareti lisce e/o intagli semplici; auto funebre per trasporto salma; quattro operatori funebri addetti al trasporto per la composizione della salma, sigillatura del feretro e trasporto; diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche; cassa metallica di zinco regolamentare; prestazione di personale per la sigillatura del cofano metallico; giustificativi per diritti comunali e sanitari.

4. Gli elementi che compongono i vari tipi di funerali di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 precedenti sono indicati nel listino prezzi esposto nella sede dell'impresa funebre e nei locali in cui si svolgono le trattative.

Articolo 74

Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali ed il relativo onere è a carico del Comune, i trasporti funebri delle seguenti salme, decedute nel territorio del Comune:

- a - salme di persone indigenti;
- b - salme di persone appartenenti a famiglia bisognosa;
- c - salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- d - salme di persone di cui non sia possibile accertare l'identità;
- e - salme a disposizione dell'autorità giudiziaria, morte per cause violente o da accertare.

2. Nei casi di cui alle lettere c. e d., ove successivamente alla prestazione del trasporto funebre emergano comportamenti o notizie che escludano la gratuità o condizioni diverse da quelle delle lettere a. e b., il servizio sociale provvede al recupero delle somme anticipate nei confronti dei soggetti tenuti, eventualmente anche con le procedure di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999. n.112, modificato dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326.

3. Il Comune provvede alla fornitura del feretro del tipo da inumazione, descritto al precedente articolo, comma 1, lettera a, per salme di persone decedute nell'ambito del territorio del Comune e in cui si trovano nello stato di cui al comma 1, comprese le salme di persone decedute presso case di riposo site nel territorio comunale con retta a carico del Comune o di persone che al momento del decesso godessero dell'assistenza continuativa del Comune.

4. Lo stato d'indigenza è accertato, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, tramite i Servizi sociali comunali, con le modalità del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 109, quale modificato dal decreto Legislativo 3.5.2000, n. 130 e relativi strumenti di attuazione, comunicando all'ufficio cimitero le risultanze. L'Ufficio cimitero provvederà a rilasciare l'ordine della fornitura del feretro, disponendo per il trasporto funebre.

5. Il Comune provvederà ad effettuare le forniture di cui al presente articolo tramite impresa funebre privata svolgente l'attività sul territorio comunale ed in possesso del titolo abilitativo all'esercizio funebre e dei requisiti per esercitare.

Articolo 75

Trasporto di resti mortali

1. Il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come nelle loro diverse tipologie definiti dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, non costituisce trasporto di cadavere.

2. Va, comunque, utilizzato un mezzo chiuso o con adeguata copertura, in modo da assicurare un trasporto, anche plurimo, in condizioni di sicurezza e di non visibilità dei contenitori trasportati.

Articolo 76

Trasporto di cassette di resti ossei o urne cinerarie

1. Il trasporto di cassette di resti ossei o di urne cinerarie può essere svolto da chiunque abbia la specifica autorizzazione; esso comporta l'obbligo di consegna della cassetta o dell'urna al servizio di custodia del cimitero di destinazione o al soggetto eventualmente indicato nell'autorizzazione.

2. Il trasporto di cassette senza autorizzazione o senza l'adempimento dell'obbligo di consegna di cui al comma precedente importa il reato di cui all'articolo 411 codice penale, così come modificato dall'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

CAPO XIV - CREMAZIONE

Articolo 77

Classificazione

1. La cremazione è un servizio pubblico, così come previsto dall'art. 12, ultimo comma, del d. l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con legge 29 ottobre 1987, n. 440. Ove il Comune non disponga di impianto crematorio, autorizza il trasporto della salma nel Cimitero di altro Comune che ne sia fornito o in altro luogo autorizzato alla cremazione, su richiesta degli interessati e a spese di questi.

2. La cremazione, così come l'inumazione in campo comune, non è più gratuita, secondo quanto disposto dall'art. 1 del d. l. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con legge 28 febbraio 2001, n. 26.

3. La cremazione dei defunti e di loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti è disciplinata dalle seguenti norme regolamentari e, per quanto qui non previsto, dalle norme di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 ed alla L.R. 20/2006.

4. Le presenti norme regolamentari della cremazione hanno il fine di salvaguardare e vanno interpretate ed applicate in quanto miranti a salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Articolo 78

Costruzione ed esercizio del crematorio

1. La realizzazione del crematorio deve avvenire in conformità a quanto indicato dall'art. 6, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 09/10/2006 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.

2. Il progetto di costruzione del crematorio va fatto con l'osservanza delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e di quanto disposto al punto 14 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993; esso va corredato di relazione del Responsabile Sanitario della A.S.L. sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico-sanitarie dell'impianto nonché sui sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni. Il forno deve essere costruito in modo da poter contenere l'intero feretro; l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui. Il progetto va approvato con delibera del Consiglio Comunale.

3. L'esercizio del crematorio è soggetto alla vigilanza del Comune.

Articolo 79

Cremazione stranieri

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti necessari, il nulla-osta del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, competente per giurisdizione territoriale.

Articolo 80

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Modalità della cremazione e pagamento dei relativi oneri

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico curante o dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal

defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a. disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b. Iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.

3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. In caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la cremazione è autorizzata se richiesta dalla maggioranza di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso

4. Per i minori e per le persone interdette vale la volontà manifestata dai legali rappresentanti di essi.

5. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

6. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

7. L'urna sigillata contenente le ceneri va conservata nel rispetto delle modalità fissate nell'art. 3 della legge regionale n. 20 del 9 ottobre 2006 e cioè:

- per tumulazione;
- per inumazione (se costituita di materiale biodegradabile);
- per conservazione all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80 D.P.R. n. 285/1990;
- per consegna al soggetto affidatario (di cui all'art. 2 delle legge regionale n. 20/2006) che le può conservare presso la propria residenza oppure disperderle in natura.

8. La dispersione non può avvenire nei centri abitati e neppure in aree private situate nei centri abitati.

9. In caso di dispersione delle ceneri, la dispersione deve avvenire nei luoghi indicati nell'art. 4 della legge regionale n. 20 del 9 ottobre 2006, cioè:

- nelle aree predisposte all'interno del cimitero;
- nelle aree naturali appositamente individuate;

- in aree private che non siano in centri abitati; in tal caso la dispersione deve avvenire all'aperto, con il consenso del proprietario dell'area e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- in mare, lago, fiume o altro corso d'acqua; in tal caso la dispersione deve avvenire nei tratti liberi da natanti e manufatti.

10. In caso di affidamento o di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa che riporta i dati anagrafici del defunto, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 20 del 9 ottobre 2006.

Articolo 81

Urna cineraria

1. Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo, di marmo, di terracotta o di cristallo, purché opaca.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.
3. L'urna può essere conservata in sepoltura o in loculo privato o in cappella di famiglia.

Articolo 82

Verbale di consegna. Registro

1. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno va conservato presso il crematorio, un altro va consegnato insieme all'urna al destinatario finale di questa, il terzo va trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.
2. Se l'urna resta collocata nel Cimitero, il secondo verbale va consegnato al Responsabile del Cimitero.
3. Presso il crematorio è tenuto un registro in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, nonché il luogo ove è stata deposta l'urna.

CAPO XV - IMPRESA FUNEBRE

Articolo 83

Attività Funebre

1. I trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, sono effettuati esclusivamente da impresa in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata da questo Comune. Possono, altresì, effettuare i servizi funebri nell'ambito del territorio comunale le imprese funebri iscritte nel registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, a seguito della dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per effettuare lo specifico trasporto funebre;

2. Le imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.

3. L'attività funebre consiste nello svolgimento congiunto di tutte le prestazioni e i servizi esercitati qui indicati:

a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;

b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;

d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;

e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;

f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;

g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

3. È vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal Comune competente.

Articolo 84

Disciplina delle attività di trasporto funebre

1. I Cortei funebri a piedi sono consentiti esclusivamente nel tratto che va dal luogo del decesso alla chiesa in cui si svolge la cerimonia funebre;

2. Compete al Sindaco, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

a. orari di svolgimento dei servizi;

b. orari di arrivo nei cimiteri;

c. viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti;

d. termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle camere ardenti;

e. luoghi per la sosta di auto funebri in transito.

4. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richieda espressamente,

in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe stabilite dall'art. 3, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa. È, comunque, vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private e nei locali di osservazione.

5. È assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

6. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste offrono deve essere chiara e semplice.

7. Non sono ammesse forme pubblicitarie mendaci, indecorose e sensazionali quali il volantinaggio e l'affissione di manifesti che pubblicizzano l'attività funebre ed i prezzi praticati dall'impresa.

8. È vietato alle imprese funebri:

a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;

b) l'esercizio di attività cimiteriali, come interro, tumulazioni, esumazioni ed estumulazione, gestione dei servizi cimiteriali in genere, e di arredo lapideo nei cimiteri, comunque l'impresa svolgente attività funebre può svolgere anche l'attività di arredo lapideo a condizioni che venga svolta in locale regolarmente autorizzati e situati nell'ambito del territorio comunale e comunque all'esterno del cimitero;

c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.

9. Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:

a) l'identità del cadavere;

b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;

c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;

d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

10. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

11. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti

all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

12. L'autorizzazione al seppellimento e l'autorizzazione al trasporto della salma sono rilasciate direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.

13. Nelle autorizzazioni di cui al precedente comma sono riportate:

- a) le generalità del defunto;
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 1 della legge;
- d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 3 ter della legge.

14. La polizia locale è incaricata di accertare che l'impresa funebre durante lo svolgimento del funerale abbia rispettato quanto dichiarato nei titoli autorizzativi e quanto dichiarato nel verbale di riconoscimento e sigillatura del feretro e se utilizza i mezzi ed il personale dichiarato. In caso di inadempienza la stessa polizia locale provvederà ad emettere la sanzione e la disposizione di sospensione dell'attività funebre, così come stabilito dalla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, comunicando le risultanze all'ufficio di Stato Civile del Comune ed all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, anche se di altro Comune ed al registro regionale di cui all'art. 7 della richiamata L.R.

15. Le autorimesse per il ricovero delle auto funebri, devono trovarsi fuori dal centro urbano;

16. Le unità locali dell'Impresa Funebre, in cui viene esposto pubblicamente, il nome e l'attività funebre svolta dall'impresa è equiparata a Filiale dell'Impresa funebre e per tale motivo, devono essere dimostrati i requisiti previsti dalla riferita Legge Regionale. In mancanza devono essere rimosse le insegne e le pubblicità esposte.

Articolo 85

Annunci Mortuari

1. L'impresa in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività funebre rilasciata da questo Comune può provvedere anche all'affissione degli annunci di morte, se richiesta dai familiari del defunto;

2. Per gli annunci mortuari si precisa che:

- a. l'imposta sulla pubblicità non si applica nel caso di annunci mortuari;
- b. il Comune deve riservare il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti di annuncio mortuari e/o manifesti di partecipazione al lutto ed ai soggetti di cui all'articolo 20 del D.Lgs n. 507/93;
- c. l'affissione negli spazi riservati di cui al precedente punto b. è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni;

- d. la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per gli annunci mortuari e/o di partecipazione al lutto;
- e. l'affissione dei manifesti di annuncio mortuario e/o manifesti di partecipazione al lutto può essere svolta in proprio, se eseguita negli appositi spazi riservati ed è esente da qualsiasi diritto, poiché per tale affissione il Comune non fornisce personale.
- f. È consentito l'uso di manifesti nel formato massimo di 33 cm x 48 cm;
- g. La validità dell'affissione è di tre giorni;
- h. Il Comune può autorizzare l'installazione, da parte di impresa funebre privata, in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata da questo Comune, di apposite locandine nelle varie strade cittadine dove sia possibile, per l'affissione di annunci mortuari e/o manifesti di partecipazione al lutto, a condizioni che tali locandine siano conformi all'arredo urbano e vengano preventivamente autorizzate dal sindaco, sentito il parere dell'ufficio tecnico comunale.

Articolo 86

Deposito di Osservazione

1. È consentito il trasferimento dal luogo del decesso al deposito di osservazione pubblico o privato, per il rispetto del periodo di osservazione, anche se posto fuori dal territorio comunale, previa autocertificazione del Direttore Tecnico dell'impresa, a mezzo fax o posta elettronica certificata, da indirizzare al protocollo del comune, in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità che il decesso del defunto (indicandone tutti i dati anagrafici) è stato certificato da un medico e che, su espressa richiesta del coniuge o in mancanza, del parente più prossimo ovvero dalla maggioranza di essi, Per tale trasferimento, non viene investita la competente A.S.L. locale per esprimere un proprio parere sanitario.
2. Il trasporto viene effettuato con carro chiuso e bara non sigillata. L'autorizzazione al trasporto della salma al Cimitero, viene rilasciata dal Comune in cui il decesso è avvenuto nei termini e nei modi consentiti dalla legge.
3. Sono fatti salvi i requisiti, anche quelli riferiti alla struttura, alle attrezzature ed all'impiantistica dei Depositi di Osservazione, che saranno stabiliti dalla Regione Campania.

Articolo 87

Abilitazione all'esercizio dell'attività funebre.

1. Le imprese che intendono conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre da svolgere nel territorio di questo comune, devono presentare istanza SCIA al sindaco del comune, tramite l'Ufficio SUAP, allegando la documentazione necessaria che dimostri il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo e dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti sia nazionali che regionale
2. L'ufficio SUAP provvederà a rilasciare il titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre, di cui al comma precedente, solo dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti posseduti

dall'impresa funebre ed in caso di irregolarità provvederà a sospendere l'attività svolta con specifica comunicazione.

3. Il titolo abilitativo rilasciato dall'ufficio SUAP, per svolgere l'attività funebre, deve contenere, oltre che i dati dell'impresa funebre, tutti i requisiti in possesso dell'impresa, elencando analiticamente i dati relativi ai mezzi, il direttore tecnico ed a tutto il personale utilizzati dall'impresa per svolgere l'esercizio.

4. L'Ufficio SUAP del Comune provvederà alla verifica annuale dei requisiti dell'impresa svolgente attività funebre, richiedendo il rinnovo del titolo abilitativo con la dimostrazione della permanenza dei requisiti per svolgere l'attività. Inoltre provvederà alla verifica annuale dei requisiti antimafia sia per l'impresa funebre che per il suo direttore tecnico.

Articolo 88

Impresa funebre

Con il termine "Impresa Funebre" o "Onoranze Funebri" "Organizzazione Funebre" o simili, si fa riferimento esclusivamente alle imprese abilitate all'esercizio dell'attività funebre.

1. L'Impresa Funebre, per svolgere l'attività funebre ed ottenere il titolo abilitativo all'esercizio di cui al precedente articolo, deve disporre, in via continuativa e funzionale, almeno di:

- una sede commerciale idonea, situata nel territorio comunale, dedicata al conferimento degli incarichi per svolgere l'attività funebre, per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia, munita di servizi igienici;
- un carro funebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
- adeguata autorimessa, situata nel territorio comunale, fuori dal perimetro urbano, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e di prevenzione antincendio, da utilizzare per la sosta dei carri funebri propri e per eventuali carri funebri di passaggio;
- un direttore tecnico e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.

2. La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre di cui al precedente articolo varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, attività di operatore nell'esecuzione del singolo trasporto funebre. Inoltre, nell'esecuzione dei servizi di onoranze e trasporto funebre è fatto divieto all'impresa di utilizzare personale sprovvisto della qualifica professionale e non dipendente dell'impresa funebre.

3. Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa, in tal caso è consentito l'utilizzo di personale di altra impresa appartenente allo stesso consorzio, tramite il consorzio stesso.

4. Le imprese abilitate, sono tenute a comunicare immediatamente, eventuali variazioni riferite ai requisiti e comunque, entro il 31 gennaio di ogni anno, fornire tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti introdotti dalla vigente normativa.

5. Le imprese producono all'ufficiale di stato civile e aggiornano annualmente :

a. certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane, con regolare iscrizione all'INPS e INAIL, a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio.

b. documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori della legge 81/08 e successive modifiche e integrazione.

Articolo 89

Filiale dell'Impresa Funebre

1. Per Filiale dell'impresa per svolgere l'attività funebre, si intende una unità locale in cui l'impresa espone pubblicamente, il nome e l'attività funebre;

2. Il Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre da svolgersi in una filiale aperta al pubblico, situata nel territorio comunale, all'impresa che presenta istanza al sindaco tramite l'ufficio SUAP, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti al successivo comma e dalla normativa regionale e a condizione che l'impresa richiedente sia già in possesso di titolo abilitativo rilasciato dallo stesso comune o da un comune della regione Campania per svolgere l'attività nella sede principale e che sia iscritta al registro regionale di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013.

3. Le Imprese possono essere abilitate all'esercizio di filiale se dispongono almeno di:

a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi previsti nell'articolo 7 della legge regionale;

b) due operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi introdotti dalla riferita Legge regionale;

Il Direttore Tecnico e gli Operatori Funebri devono risultare assunti dall'Impresa mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo, a tempo pieno;

- idonei locali commerciali, dove svolgere l'attività di filiale.

Articolo 90

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione permanente all'esercizio dell'attività funebre

Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione le seguenti situazioni dell'impresa, del legale rappresentante di essa o del direttore tecnico, ufficialmente delegato alla trattazione degli affari presso il Comune:

- a. sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o a sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di arte o professione o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- b. procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- c. misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni,
- d. misure di sicurezza di cui all'art. 215 codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e. misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513 bis del codice penale;
- g. contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro e collocamento, previdenza, assicurazioni sociali obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h. interdizione di cui all'art. 32 bis codice penale;
- i. incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Articolo 91

Controlli comunali sui trasporti funebri

1. L'Amministrazione Comunale, tramite il personale dipendente, esercita il controllo sullo svolgimento dei servizi di trasporto funebre, nel quadro degli indirizzi generali di cui alla legge regionale 24 novembre 2001, n.12 e degli orientamenti e pareri espressi dall'apposita Consulta Regionale istituita con detta Legge Regionale.
2. Il Dirigente competente del Cimitero, il personale del corpo di Polizia Municipale ed il Responsabile del Cimitero sono funzionalmente incaricati dell'accertamento e della denuncia delle violazioni e le relative sanzioni.
3. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate al comma 5 e la conformità di quanto indicato nel verbale di cui al comma 2 e comunica al Comune competente ed al registro regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire allo stesso Comune l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle sanzioni.

Articolo 92

Controlli igienico sanitari

1. I trasporti di cadavere sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo igienico-sanitario della A.S.L. competente per territorio.
2. È abolito l'uso del trattamento anti-putrefattivo, così come disposto dall'art. 6 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Articolo 93

Sanzioni

Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che, nell'espletare l'attività o il trasporto funebre, viola la normativa nazionale e regionale vigente, nonché il presente regolamento, così come disposto dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

CAPO XVI**TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI**

| TUMULAZIONI | TARIFFE |
|--|----------------|
| 1. LOCULO CELLULARE 70 x 70 | € 60,00 |
| 2. LOCULO DI CAPPELLA (al di sopra piano d'ingresso) | € 75,00 |
| 3. LOCULO INTERRATO CON SCAVO fino a m. 2.00 | € 80,00 |
| 4. LOCULO INTERNO ALLE TOMBE m. 2.20 x 0.90 (al di sotto del Piano d'ingresso) | € 80,00 |
| 5. LOCULO A VOLTA NELLE TOMBE CON SALME SOVRAPPOSTE -con realizzazione di solaietto | |
| ESUMAZIONI ORDINARIE | TARIFFE |
| A) ESUMAZIONE ORDINARIA LOCULO DI CELLULARE 0.70 x 0.85 | € 60,00 |
| B) ESUMAZIONE ORDINARIA LOCULO DI CAPPELLA M. 2.20 x 0.80 (al di sopra del piano d'ingresso) | € 60,00 |
| C) ESUMAZIONE ORDINARIA LOCULO INTERNO ALLE TOMBE m 2.20 x 0.90 (al di sotto del Piano d'ingresso) | € 60,00 |
| D) ESUMAZIONE ORDINARIA LOCULO A VOLTA NELLE TOMBA CON SALME SOVRAPPOSTE (con realizzazione di solaietto) | € 150,00 |
| ESUMAZIONI STRAORDINARIE | TARIFFE |
| A) ESUMAZIONE STRAORDINARIA LOCULO CELLULARE 0.70 x 0.85 | € 60,00 |
| B) ESUMAZIONE STRAORDINARIA LOCULO DI CAPPELLA 2.20 x 0.80 (al di sopra del Piano d'ingresso) | € 60,00 |
| C) ESUMAZIONE STRAORDINARIA LUCULO INTERNO ALLE TOMBE m 2.20 x 0.90 (al di sotto del Piano d'ingresso) | € 70,00 |
| D) ESUMAZIONE STRAORDINARIA LOCULO A VOLTA NELLE TOMBE CON SALME SOVRAPPOSTE (con realizzazione di solaietto) | € 80,00 |
| E) TRASPORTO SALME ALL'INTERNO DEL COMUNE | € 50,00 |
| F) TRASPORTO SALMA FUORI COMUNE | € 100,00 |

CAPO XVII

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

1. Considerata la chiusura degli uffici comunali è istituito il servizio di reperibilità per decessi e servizi funerari nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi.
2. Gli addetti dell'Ufficio di Stato Civile saranno reperibili esclusivamente per comunicazione di decesso dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
3. L'addetto dell'Ufficio Servizi cimiteriali sarà reperibile esclusivamente per l'organizzazione di servizi funebri dalle ore 10:00 alle ore 12:00 delle giornate di sabato, domenica e festivi.

CAPO XVIII

Articolo 94

Modulistica

Comune di

UFFICIO di STATO CIVILE

AUTORIZZAZIONE di SEPPELLIMENTO

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Visto il certificato rilasciato dal medico Sig. _____
rilasciato in data _____
col quale è fatto fede che _____
nato in _____
in data _____ atto nr. _____
è morto in questo Comune alla via _____ nr. _____
alle ore _____ del giorno _____


In osservanza del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile art. 72 -D.P.R. nr.396 del 3 novembre 2000.

AUTORIZZA IL SEPPELLIMENTO

del corpo del suddetto defunto nel cimitero di _____
dopo che saranno trascorse le 24 ore dalla morte avvenuta come sopra.

**Si rilascia ai soli fini del seppellimento del cadavere e NON AL TRASPORTO DELLA SALMA
MEDESIMA.**

Il, _____



L'Ufficiale dello Stato Civile

Comune di

TRASPORTO SALMA

-RICHIESTA -

Al Signor Sindaco del Comune di

Li, _____

Il Sottoscritto: _____

Direttore Tecnico della Ditta: _____

con sede nel Comune di: _____ Provincia: _____ ()

alla via: _____ P.lva: _____

Telefono e fax: _____ e-mail: _____

iscritta alla R. I. / Consorzio: _____

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

della Salma / resti mortali di: _____

nato nel comune di: _____ in data: _____

deceduto in via: _____ in data: _____ ore: _____

destinato al Cimitero di: _____

il trasporto avrà luogo in data: _____ alle ore: _____

con Autofunebre modello: _____ Targa: _____

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art.76 D.P.R. del 28/12/2000 che, l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dalle Leggi R.Campania n.12/2001 e n. 7/2013,

- che la ditta è in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività funebre;
- che il servizio sarà effettuato con l'ausilio del seguente personale:

| | NOME e COGNOME | ESTREMI ATTESTATO FORMAZIONE PROFESSIONALE | | DATORE di LAVORO |
|--------------------|----------------|---|---------------|------------------|
| | | Nr. | Data Rilascio | |
| Direttore Tecnico: | | | | |
| Operatore Funebre: | | | | |
| Operatore Funebre: | | | | |
| Operatore Funebre: | | | | |
| Operatore Funebre: | | | | |

Allego:

- Copia di valido documento di identità del dichiarante;
- Copia Attestati di Formazione Professionale.

Il Richiedente

Comune di

-SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI -SEZIONE STATO CIVILE -

L'Ufficiale di Stato Civile

- Vista la domanda della ditta incaricata del trasporto;
- Visto l'atto di morte rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile;
- Visto il Nulla Osta Sanitario rilasciato dalla competente A.S.L.;
- Visto l'art.339 del T.U. delle leggi sanitarie n.1265 del 27/07/1934 e ss.mm. e ii.;
- Visto l'ordinamento dello Stato Civile -D.P.R. n.396 del 3/2000 e ss.mm. e ii.;
- Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria n.285 del 10 settembre 1990 e ss.mm. e ii.;
- Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- Vista la L.R.Campania n.2/2001 e ss.mm. e ii.;

AUTORIZZA IL TRASPORTO DELLA SALMA


per via ordinaria, a condizione che siano ottemperate le disposizioni delle citate leggi e regolamenti, come di seguito specificato:

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| DEFUNTO /RESTI MORTALI | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
| COMUNE DECESSO | INIRIZZO DECESSO | DATA E ORA DECESSO |
| DATA PARTENZA | ORA PARTENZA | CIMITERO |
| CONSORZIO /RETE D'IMPRESA | IMPRESA FUNEBRE | MODELLO E TARGA AUTOFUNEBRE |

**ESTREMI ATTESTATO
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

| DIRETTORE TECNICO | NR. | DATA RILASCIO | DATORE di LAVORO |
|--------------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| | | | |
| OPERATORI FUNEBRI | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Il,



L'Ufficiale di Stato Civile

Comune di

TRASPORTO e CREMAZIONE SALMA -RICHIESTA

Al Signor Sindaco del Comune di:

Il sottoscritto: _____
 Direttore Tecnico della Ditta: _____
 con sede nel Comune di: _____ Prov.: _____
 alla via: _____ P.Iva: _____
 Telefono: _____ Fax: _____

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE al TRASPORTO ed alla CREMAZIONE

della Salma / resti mortali di: _____
 nato nel Comune di: _____ in data: _____
 deceduto in questo Comune il: _____ alle ore: _____
 alla via: _____
 la cremazione sarà effettuata il: _____ alle ore: _____
 nel crematorio di: _____
 le ceneri saranno conservate: _____
 modello auto funebre: _____ Targa: _____

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere (art.76 D.P.R. del 28/12/2000) che l'Impresa:

-è in possesso dei requisiti previsti dalle Leggi R.Campania n.12/2001 e n. 7/2013;

-è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre e che il feretro sarà movimentato dal seguente personale:

| | Nominativo | Attestato | | Datore di Lavoro |
|--------------------|------------|-----------|------|------------------|
| | | Nr. | Data | |
| Direttore Tecnico: | | | | |
| Operatore Funebre: | | | | |
| Operatore Funebre: | | | | |
| Operatore Funebre: | | | | |
| Operatore Funebre: | | | | |

Il, _____

Il Richiedente

Comune di

-SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI -SEZIONE STATO CIVILE -

L'Ufficiale di Stato Civile


- Vista la domanda della ditta incaricata del trasporto;
- Visto l'atto di morte rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile;
- Visto il Nulla Osta Sanitario rilasciato dalla competente A.S.L.;
- Visto l'art.339 del T.U. delle leggi sanitarie n.1265 del 27/07/1934 e ss.mm. e ii.;
- Visto l'ordinamento dello Stato Civile -D.P.R. n.396 del 3/2000 e ss.mm. e ii.;
- Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria n.,285 del 10 settembre 1990 e ss.mm. e ii.;
- Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- Vista la L.R.Campania n.2/2001 e ss.mm. e ii.;
- Vista la L.R.Campania n. 7/2013.

AUTORIZZA IL TRASPORTO E LA CREMAZIONE DELLA SALMA

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| DEFUNTO /RESTI MORTALI | LUOGO DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
| | | |
| COMUNE DECESSO | INIRIZZO DECESSO | DATA DECESSO |
| | | |
| DATA PARTENZA | ORA PARTENZA | |
| | | |
| IMPRESA FUNEBRE | MODELLO AUTOFUNEBRE | TARGA AUTOFUNEBRE |
| | | |
| CREMATORIO | DATA CREMAZIONE | DESTINAZIONE CENERI |
| | | |

| | Attestato | | | Datore di Lavoro |
|--------------------|------------|-----|------|------------------|
| | Nominativo | Nr. | Data | |
| Direttore Tecnico: | | | | |
| Operatore Funebre: | | | | |
| Operatore Funebre: | | | | |
| Operatore Funebre: | | | | |
| Operatore Funebre: | | | | |

Il,



L'Ufficiale di Stato Civile

Comune di

-SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI -SEZIONE STATO CIVILE -

L'Ufficiale di Stato Civile

-Vista la domanda dell'erede avente diritto:

AUTORIZZA


previo Nulla-Osta della competente A.S.L., da acquisire, ove previsto, a cura e spese del Richiedente.

la Ditta: _____
con sede nel Comune di: _____ Provincia: _____ ()
alla via: _____ P.Iva: _____
Telefono e fax: _____ e-mail: _____
iscritta alla R. I. / Consorzio: _____
ad effettuare la _____
da eseguire in data: _____ alle ore: _____
della Salma / resti mortali di: _____
nato nel comune di: _____ in data: _____
deceduto in via: _____ in data: _____

CON L'AUSILIO DEL PERSONALE QUI RIPORTATO:

| ESTREMI ATTESTATO FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | |
|---|-----|---------------|------------------|
| DIRETTORE TECNICO | NR. | DATA RILASCIO | DATORE di LAVORO |
| | | | |
| OPERATORI CIMITERIALI | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Il,



L'Ufficiale di Stato Civile

Comune di

SERVIZI CIMITERIALI

-RICHIESTA -

Al Signor Sindaco del Comune di

Li, _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ in data _____

residente a _____

alla via: _____

Tel. _____ Cod. Fisc. _____

dichiara consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art.76 D.P.R. del 28/12/2000 di essere erede avente diritto del defunto qui indicato e

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

ad effettuare la _____

della Salma / resti mortali di: _____

nato nel comune di: _____ in data: _____

deceduto in via: _____ in data: _____

da eseguire in data: _____ alle ore: _____

il servizio è affidato alla Ditta: _____

con sede nel Comune di: _____ Provincia: _____ ()

alla via: _____ P.Iva: _____

Telefono e fax: _____ e-mail: _____

e con l'ausilio del seguente personale:

| | NOME e COGNOME | ESTREMI ATTESTATO FORMAZIONE PROFESSIONALE | | DATORE di LAVORO |
|------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | Nr. | Data Rilascio | |
| Direttore Tecnico: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Operatore Cimiteriale: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Operatore Cimiteriale: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Operatore Cimiteriale: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Operatore Cimiteriale: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Allego:

-Copia di valido documento di identità del dichiarante;

-Copia Attestati di Formazione Professionale.

Il Richiedente

APPENDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990,
- Circolare esplicativa Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993
- Legge n. 26 del 28 febbraio 2001
- Legge n. 328 dell'8 novembre 2000
- Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Legge finanziaria del 2002
- Legge n.130 del 30 marzo 2001
- Legge Regionale n.12 del 24 novembre 2001, ss. mm. e ii ed allegati
- Legge Regionale n. 20 del 9 ottobre 2006
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
- D.lgs. 3 aprile 2006, n.152
- Legge Regionale, n. 7 del 25 luglio 2013

